



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

Oggetto: provvedimento di annullamento di cancellazione d'ufficio in autotutela ai sensi dell'art. 21 octies della legge 241/90, adottata con provvedimento del Conservatore n. 2024000023 del 11/03/2024 – Impresa: “MAJORA IMMOBILIARE S.R.L.”– REA: NA - 519598

IL CONSERVATORE

Vista la legge n. 580 del 29.12.1993;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 21 octies rubricato come “Annullabilità del provvedimento”

Visto il DPR n. 581 del 7.12.1995 e successive modificazioni;

Vista il Codice Civile, ed in particolare, il comma 6 dell'art. 2490;

Vista la propria determinazione n. 2024000023 del 11/03/2024, con la quale, tra l'altro, veniva disposta la cancellazione d'ufficio ex art. 2490, comma 6 del Codice Civile, della società “MAJORA IMMOBILIARE S.R.L.”– REA: NA – 519598;

Vista la segnalazione proveniente dall'impresa interessata nella data del 28/03/2024 a mezzo posta elettronica certificata, acquisita al protocollo n. 27844/2024, tendente a richiedere l'annullamento del provvedimento di cancellazione in quanto la società risulta proprietaria di un bene immobile;

Considerato che, come sancito dal Tribunale di Milano in data 18 gennaio 2019, la previsione di cui all'art. 2490 comma 6 c.c. non presenta carattere sanzionatorio, che essa, al pari delle disposizioni contenute nell'art. 3 del DPR n. 247/2004, relative alla cancellazione d'ufficio delle società di persone inattive, reca una presunzione relativa di compimento dell'attività liquidatoria (presunzione correlata all'assenza degli adempimenti tipici della fase liquidatoria, ovvero i depositi dei bilanci annuali di liquidazione) e che, rispetto a tale presunzione, la società in liquidazione può fornire elementi indicativi della necessità di prosecuzione della fase liquidatoria, come il titolo di proprietà di un bene registrato, al pari delle disposizioni di cui al suddetto DPR n. 247/2004;

Considerato, pertanto che l'art. 2490 comma 6 c.c., quindi, non determina alcun effetto “automatico” di estinzione dell'ente allo scadere del triennio rilevante in assenza del deposito di bilanci e, nel caso in esame l'esistenza in vita della persona giuridica proprietaria dell'immobile, è necessaria per consentire i traffici correlati con la proprietà dello stesso;

Considerato che risulta opportuno per le motivazioni di cui sopra annullare la cancellazione d'ufficio;

Considerato che per i principi di economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità di cui all'art. 1 della legge 241/90, le domande di annullamento del provvedimento di cancellazione degli interessati possono essere accolte ai sensi dell'art. 28 octies della legge 241/90, onde evitare il procedimento davanti al Giudice del registro ai sensi dell'art. 2191 del Codice Civile;

DISPONE

- l'annullamento della cancellazione d'ufficio dell'impresa “MAJORA IMMOBILIARE S.R.L.”– REA: NA - 519598, disposta con propria determinazione n. 2024000023 del 11/03/2024;

- La notifica, entro otto giorni dalla data di adozione, del presente provvedimento alle imprese interessate mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata del presente provvedimento all'indirizzo di posta elettronica dell'intermediario che ha effettuato la



**Camera di Commercio
Napoli**

segnalazione tendente a richiedere l'annullamento della cancellazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

E.Q. al Servizio

Ing. Giuseppe Ardimento

IL VICE CONSERVATORE

Dott. Roberto Parisio